

**C O M U N E di S A N S E V E R O**  
**PROVINCIA di FOGGIA**

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Nr. Delib. : 00077

Prot.num. : 0000

• O g g e t t o

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE - APPROVAZIONE.

L'anno Duemilasei il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i signori :

01.	SANTARELLI	MICHELE	17	DIMALTA	RUGGIERO PALMINO
02.	AMOROSO	LUIGI ANTONIO	18	PORPORINO	LEONARDO
03.	LOPS	GIAMPIETRO ANT.	19	CIVITAVECCHIA	NICOLA
04.	PRATTICHIZZO	ROBERTO	20	SAVINO	GIANFRANCO ANT. L.
05.	MONACHESE	VITTORIO GIACOM	21	CILIBERTI	FERNANDO ANTONIO
06.	PRECIPE	ANTONIO ULISSE A.	22	FERRELLI	MARIO
07.	DELFINO	FELICE UMBERTO	23	D'ORSI	ARISTIDE MATTEO
08.	CAVICCHIA-PIZZICOLA	EMILIANA	24	CALVO	PRIMIANO PIO
09.	CAPRARO	CIRO	25	VILLANI	STEFANO PIO
10.	PRIORE	CARMINE	26	DAMONE	FRANCESCO MARIA C
11.	BOCOLA	MARCELLA	27	RAGO	CAMILLO ANTONIO
12.	CATANEO	CIRO	28	SDERLENGA	FRANCESCO
13.	GIANNUBILO	ETTORE FORTUNATO	29	MARCHESE	MARIO ANTONIO
14.	MAZZEO	VINCENZO	30	COLANERO	ALDO SEVERO C.
15.	DI MONTE	LEONARDO	31	CAPOSIENA	FERNANDO
16.	MARCHITTO	MICHELE			

Dopo l'appello risultano assenti i seguenti Consiglieri:

01	PRECIPE	ANTONIO ULISSE A.	06	CALVO	PRIMIANO PIO
02	PRIORE	CARMINE	07	PRATTICHIZZO	ROBERTO
03	BOCOLA	MARCELLA	08	DELFINO	FELICE UMBERTO
04	DIMALTA	RUGGIERO PALMINO			
05	D'ORSI	ARISTIDE			

Totale Consiglieri presenti nr. 23 su nr.31 assegnati al Comune.

Sono presenti i seguenti Assessori:

01	VILLANI	ANTONIO	06	D'ANGELO	RAFFAELE
02	MONACO	MICHELE	07	FLORIO	FRANCESCO
03	MARINO	PAOLA	08	CRISTALLI	ANTONIO
04	IRMICI	MICHELE	09	FANELLI	ROBERTO
05	PALERMO	ANTONIETTA	10	MIGLIO	FRANCESCO

Segue)

---

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE dott. GIORGIO BALICE constata la legalità dell'adunanza, il Presidente prof. CAMILLO ANTONIO RAGO dichiara aperta la seduta e sottopone per l'esame l'argomento riportato in oggetto.

---

----- Segue nella pagina successiva -----

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore al Patrimonio, dr. Francesco Florio sull'argomento in oggetto;

Visto il Regolamento predisposto per la disciplina dell'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare del Comune, esclusi i beni delle 167 (PEEP) e degli insediamenti produttivi (PIP);

Rilevato che le disposizioni regolamentari tengono conto di quelle generali con particolare riferimento all'art. 12, c. 2° della legge 15.5.1997;

Ricordato che il regolamento è stato posto all'O.d.G. dalla 3^ Commissione Consiliare per le sedute del 3,5 e 14 Luglio, risultate deserte;

Acquisito il parere tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n° 267;

Con 19 voti favorevoli e 4 contrari (Savino – Damone – Ciliberti – Villani)

### DELIBERA

approvare “il regolamento per la disciplina dell'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare comunale” costituito da 24 articoli come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto disponendone la pubblicazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

## ART. 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 15 Maggio 1997, n°127, le modalità per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale, anche in deroga alle disposizioni in materia contenute nella legge 24 Dicembre 1908, n° 783, e successive modificazioni, e nel regolamento approvato con regio decreto del 17 Giugno 1909, n° 454, e successive modificazioni, nonché nelle norme sulla contabilità generale degli enti locali.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, assicura gli opportuni criteri di trasparenza e le adeguate forme di pubblicità, finalizzati ad acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto degli immobili.
3. In considerazione di ciò, il presente Regolamento costituisce *lex specialis* per tutte le procedure riguardanti l'alienazione dei beni immobili del Comune di San Severo e deve applicarsi con prevalenza su qualsiasi norma prevista da altri Regolamenti Comunali.

## ART. 2

### PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI

1. Con apposito atto consiliare, il Comune di San Severo approva il piano delle alienazioni del patrimonio immobiliare comunale, e/o dei diritti reali di godimento, che intende avviare e nel contempo ne classifica il contenuto rispetto alla rilevanza comunale. Il piano rimarrà valido sino alla approvazione di un nuovo.
2. Tale deliberazione si intende quale atto fondamentale programmatico, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs.vo 267/2000.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Consiglio Comunale può inoltre stabilire in momenti diversi di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel programma delle alienazioni del patrimonio immobiliare comunale.
4. La Giunta Comunale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, affida, con il piano esecutivo di gestione, l'obiettivo della realizzazione del programma delle alienazioni per quell'anno di riferimento, al Responsabile apicale del Servizio Patrimonio, il quale avrà il compito di espletare le procedure previste nel presente regolamento nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90.

5. Il programma delle alienazioni potrà subire variazioni durante l'anno di riferimento per fatti imprevedibili o sopravvenuti.

6. Nel caso in cui l'approvazione del programma o le eventuali variazioni dello stesso, dovessero intervenire successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione, il Consiglio Comunale con lo stesso provvedimento procederà alle variazioni delle dotazioni attive e passive del Documento Contabile con l'indicazione della destinazione dei proventi stimati.

7. Resta inteso, che anche in assenza di apposito programma, la competenza all'alienazione ed alla permuta del patrimonio comunale rimane di esclusiva competenza del Consiglio Comunale a mente dell'art.42, comma 2 lett. 1), del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 .

8. L'alienazione dei beni immobili può, altresì, essere prevista anche nel programma Triennale dei Lavori Pubblici di cui all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche.

### ART. 3 VALUTAZIONE

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato attuale del bene, principalmente in rapporto alla ubicazione, alla consistenza, alla destinazione urbanistica, alla sua commerciabilità, nonché ad ogni altro specifico elemento rilevante ai fini estimativi, mediante perizia di stima redatta dalla Commissione peritale all'uopo nominata dal Dirigente del Settore Patrimonio. Per perizie particolarmente complesse in ordine alla tipologia o al valore economico del bene, il Dirigente del Settore Patrimonio potrà avvalersi, previa determinazione motivata, della collaborazione di esperti in materia esterni all'Amministrazione, siano essi persone fisiche o giuridiche, anche mediante la costituzione di una apposita Commissione. Il compenso per gli eventuali esperti esterni sarà determinato in base alle tariffe professionali vigenti. Qualora i beni siano stimati da professionisti esterni al Comune, le perizie di stima devono essere giurate.

2. Le stime dei beni già effettuate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro validità, salvo adeguamenti di valore effettuati dall'ufficio.

3. La perizia di stima mantiene, di norme, una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

4. La perizia estimativa deve contenere:

- una relazione tecnico - descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;
- la destinazione dell'immobile;
- i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato;
- il valore di stima; detto valore è la base per le successive operazioni di gara. Al prezzo di vendita saranno aggiunte a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia di stima ecc.).

5. In sede di programmazione annuale, i beni immobili da alienare possono essere valutati secondo quanto risulta dall'inventario dei beni immobili comunali, ovvero, sulla base di una stima di massima effettuata a cura del Personale tecnico del Comune, qualora non esista una valutazione redatta ai sensi del precedente punto 1.

### ART. 4 PROVENIENZA DEI BENI

1. Possono essere alienati soltanto i beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente e che siano nell'effettiva disponibilità del Comune.

2. I beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto dei procedimenti previsti nel presente regolamento, previa approvazione degli specifici provvedimenti di

sdemanializzazione o di attestazione della cessazione della destinazione pubblica, previa acquisizione dei pareri dei Dirigenti responsabili dei relativi centri di costo e comunque di quei servizi ritenuti interessati all'alienazione. I rispettivi pareri potranno essere acquisiti anche mediante convocazione della conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della L. 241/1990

3. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita da parte della Autorità preposta alla tutela del vincolo.

4. Sono in ogni caso escluse dalla disciplina prevista nel presente regolamento le alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle aree destinate alla realizzazione dei Piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e dei Piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.).

#### ART. 5

##### PROCEDURE DI VENDITA

1. La scelta del contraente è assicurata con criteri di trasparenza e con adeguate forme di pubblicità di cui al successivo art. 9.

2. Alla vendita di beni immobili si procede mediante:

a) Asta Pubblica, col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando;

b) Trattativa Privata, con le procedure di cui agli articoli seguenti e per le sole fattispecie di cui all'art. 15.

c) Diretta alienazione ai sensi dell'art. 14 comma 4 della Legge 11/02/1994 n. 109 e successive modificazioni.

#### ART. 6

##### ASTA PUBBLICA

1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o per il suo valore venale, riconducibile ad un mercato vasto di livello anche sovracomunale.

2. Si procede, comunque, alla vendita con il sistema dell'asta pubblica quando il valore di stima del singolo bene da alienare è superiore ad € 20.000,00

3. Alla gara è data la pubblicità di cui al successivo art. 8.

4. La gara viene effettuata, di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi, poi, con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo bando.

5. Nel caso di immobili difficilmente alienabili o privi di un sicuro mercato di riferimento, se preventivamente indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, possono essere prese in considerazione anche offerte al ribasso entro il limite massimo del 10% del prezzo a base d'asta.

6. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale oppure mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine e con le modalità che saranno fissate dal bando di gara.

7. Per poter partecipare alla gara ogni offerente dovrà depositare, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre ed in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 10% del valore posto a base della gara, nonché dell'avvenuto deposito di un'ulteriore somma corrispondente al 10% del medesimo prezzo base, per fondo spese. I suddetti importi dovranno essere versati presso la Tesoreria del Comune di San Severo, la quale rilascerà apposita quietanza, oppure mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di San Severo, e la relativa documentazione dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara.

La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di acquisto per fatto del soggetto aggiudicatario.

8. Per l'osservanza del termine di partecipazione alla gara farà fede l'ora e la data di ricevimento della domanda presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Severo, che verrà riportata, a cura del personale dell'Ufficio stesso, sul plico contenente l'offerta. Trascorso tale termine non sarà valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già presentata.

9. La gara è presieduta dal Dirigente del Settore competente.

10. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara.

11. L'aggiudicazione è fatta in favore dell'offerta più conveniente per il Comune;

12. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto secondo i termini e le modalità di pagamento previste nel bando di gara o nella lettera d'invito a presentare l'offerta di cui al successivo art. 10.

13. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale.

14. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipula del contratto, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo l'aggiudicazione dell'alienazione.

15. La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita. Diversamente, avrà carattere di versamento in acconto.

#### ART. 7 BANDO DI GARA

1. L'asta pubblica viene indetta dal Dirigente del Settore competente con determinazione, con la quale approva anche il bando per l'alienazione del bene.

2. Il bando di gara deve contenere i seguenti requisiti minimi :

- descrizione, consistenza, individuazione catastale e destinazione urbanistica dei beni da alienare;
- il metodo di gara ;
- il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento ;
- l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procederà per la gara.
- i locali presso cui si effettuerà la gara ;
- l'Ufficio presso il quale sono visionabili gli atti di gara ;
- l'ammontare della cauzione richiesta e la modalità di versamento nonché tutte le spese inerenti e conseguenti alla compravendita, (spese di perizia di stima, spese d'asta, contratto, registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata ;
- la possibilità di ammettere offerte per procura, la quale procure dovrà essere redatta esclusivamente per atto pubblico. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate ;
- le modalità di espressione o di presentazione dell'offerta ;
- le modalità di predisposizione della documentazione per la partecipazione alla gara e di inoltro della domanda ;
- l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
- l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

- l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
- Norme generali – informazioni;

**ART. 8  
PUBBLICITA' DEI BANDI**

1. I bandi di gara sono pubblicati:

- a) all'Albo Pretorio e affissi in numero adeguato in varie zone del Comune, quando il valore del bene da alienare è inferiore o pari ad € 20.000,00;
- b) all'Albo Pretorio e per estratto su uno o più quotidiani a diffusione locale e/o regionale quando il valore del bene da alienare è superiore ad € 200.000,00;
- c) nel sito INTERNET del Comune.

2. Oltre a quanto sopra indicato possono essere utilizzati, a seconda del grado di interesse e/o della rilevanza economica del bene da alienare, anche altre forme di pubblicità quali : edizioni dei bollettini immobiliari, annunci in TV locali e/o nazionali, affissioni negli Albi di altri Comuni e/o di altri Enti Pubblici, comunicati ad associazioni di costruttori, ordini professionali, associazioni di categoria (commercianti, artigiani, ecc.) e sindacati.

3. Nel caso in cui il Bando di Gara riguardi due o più beni immobili da alienare, le modalità di pubblicazione di cui al predetto punto 1) fanno riferimento al valore di stima del singolo bene e non al valore complessivo dei beni da alienare.

**ART. 9  
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE GARE**

1. Il programma delle gare viene effettuato in base a specifiche indicazioni della Giunta Comunale, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.
2. Nel caso di asta pubblica, questa deve svolgersi non prima del 15° giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara.
3. L'offerta deve essere presentata con le modalità previste nel bando ed acquisita all'Ufficio Protocollo del Comune di San Severo obbligatoriamente, pena l'esclusione, entro le ore 13.00 del giorno stabilito.
4. Le gare si svolgono presso i locali del Comune specificati nel bando di gara e/o nella lettera d'invito, alla presenza della Commissione di Gara, di cui al successivo art. 13.
5. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.
6. Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede all'aggiudicazione dell'alienazione con determinazione dirigenziale, fermo restando che la aggiudicazione è condizionata alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara.
7. Se l'incanto non può compiersi e/o concludersi nello stesso giorno in cui è stato indetto, esso sarà aperto e/o completato nel primo giorno seguente non festivo.

**ART. 10  
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE**

1. Costituiscono causa di esclusione dalle procedure di gara:
  - le offerte per persone da nominare e le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme legislative vigenti;
  - le offerte espresse in modo condizionato;



- le offerte non contenute in busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo e le offerte non riportanti all'esterno del plico le indicazioni per l'individuazione dell'oggetto della gara;
- la mancata costituzione della cauzione e il deposito delle spese, ovvero la mancata presentazione del documento comprovante;
- le offerte non sottoscritte nei modi previsti dalla normativa vigente;
- il ritardo della presentazione delle offerte a qualsiasi causa dovuta.

**ART. 11**  
**DESTINAZIONE URBANISTICA**

1. Il Settore Urbanistica mette a disposizione dell'Ufficio richiedente i Certificati di destinazione urbanistica degli immobili da alienare entro il più breve termine e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.

**ART. 12**  
**OFFERTE**

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune di San Severo consegue all'aggiudicazione definitiva. Non è consentito ad un medesimo soggetto di presentare più offerte per la stessa gara.
2. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
3. L'aumento deve essere proposto con offerta minima in aumento rispetto al prezzo previsto a base d'asta, così come indicato nel bando di gara.
4. In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere formalmente ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un'offerta migliorativa in busta chiusa.
5. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte eguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l'offerta, si procede per estrazione a sorte.

**ART. 13**  
**COMMISSIONE DI GARA**

1. La Commissione di gara è composta dal Dirigente del Settore interessato con funzione di Presidente e da due Dirigenti e/o Funzionari da lui stesso nominati, oltre che da un Funzionario con funzioni di Segretario. In caso di motivata indisponibilità di non più di un Dirigente, lo stesso potrà essere sostituito da un funzionario appartenente all'Area interessata.
2. La Commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i componenti.

**ART. 14**  
**VERBALE**

1. Dello svolgimento e dell'esito delle gare è redatto apposito verbale dal Segretario della Commissione.
2. Il verbale deve riportare l'ora, il giorno, il mese, l'anno, il luogo in cui si è dato corso all'effettuazione della gara, il nominativo dei componenti la Commissione, i nominativi dei partecipanti alla gara, le eventuali osservazioni in corso di gara, le offerte proposte, la migliore offerta.

3. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene pertanto, con la stipulazione del successivo contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
4. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

**ART. 15**  
**TRATTATIVA PRIVATA**

1. E' ammessa la trattativa privata diretta nei casi in cui l'alienazione del bene avvenga a favore di un Ente Pubblico.
2. La trattativa privata è, altresì, consentita, nei seguenti casi:
  - a) quando sia stata effettuata l'asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso delle trattative fino ad un massimo del 20% ;
  - b) nei casi in cui il bene da alienare sia costituito da aree e/o relitti che non rivestano alcun interesse per il Comune, e queste siano intercluse e/o raggiungibili attraverso la proprietà di un solo confinante; qualora siano interessati più soggetti confinanti si può ricorrere alla trattativa privata mediante gara informale tra i medesimi;
  - c) quando il soggetto, titolare di un contratto di locazione o di concessione ovvero in qualità di proprietario superficario o di qualsivoglia diritto reale di godimento è interessato all'acquisto del bene o alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà;
  - d) quando l'alienazione avviene a seguito di un accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria ed il bene da alienare sia l'oggetto della vertenza stessa;
  - e) quando per la natura, la morfologia, l'ubicazione o le dimensioni del bene vi sia un solo soggetto cui l'acquisto può interessare;
  - f) quando il Comune può ottenere la proprietà di un bene di terzi o la costituzione di particolari servitù, attraverso la permuta con un bene immobile comunale, senza dover ricorrere alla procedura espropriativa, fermo in ogni caso il disposto di cui al successivo art. 16.
  - g) qualora trattasi di beni a bassa redditività e/o con gestioni particolarmente onerose.
3. I beni immobili oggetto di vendita mediante trattativa privata diretta non sono soggetti alle forme di pubblicità di cui al precedente art. 9.

**ART. 16**  
**PERMUTA**

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale l'Amministrazione è autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale o di pubblico interesse a permutare, a trattativa privata, con enti pubblici e privati, beni immobili patrimoniali disponibili.
2. In siffatta ipotesi, devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.
3. La permuta degli immobili non potrà avvenire con conguaglio in denaro.
4. In ogni caso, la vendita dei beni dovrà essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

**ART. 17**  
**ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CONGIUNTAMENTE**  
**ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI**

Nell'ambito delle procedure di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, il bando di gara può prevedere il trasferimento diretto all'appaltatore di beni immobili in sostituzione parziale o totale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto. Si applicano gli artt. 14, c.4 e 19 c.5 ter e 5 quater della Legge 11/2/1994 n. 109 e successive modificazioni.

**ART. 18**  
**CONTRATTO**

1. La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dalla Legge.
2. Tutte le spese contrattuali ed erariali conseguenti alla stipula del contratto (imposte di registro, ipotecarie e catastali, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'acquirente. Sono, altresì, a carico dell'acquirente le spese di stima dell'immobile di cui all'art. 3 del presente Regolamento. In tal caso egli è tenuto a versare al Comune gli importi dovuti, prima della stipula dell'atto di vendita.
3. Le vendite vengono stipulate, salvo diversa determinazione, a corpo e non a misura.
4. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.
5. Il contratto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di 3 mesi dalla comunicazione e/o notificazione dell'avvenuta aggiudicazione.

**ART. 19**  
**PREZZO**

1. L'acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa privata, nonché le spese di cui al precedente art. 17, prima o comunque all'atto della stipula del contratto.

**ART. 20**  
**RISERVA DI AGGIUDICAZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.

**ART. 21**  
**PRELAZIONE**

1. Il competente Settore prima dell'avvio della procedura di alienazione accerta se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione; tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell'avviso pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta.
2. L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata all'Amministrazione Comunale ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, da parte del Dirigente competente, della proposta contrattuale nei termini sopraindicati e contenente ogni informazione utile per l'interessato.
3. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni nè integrazioni all'offerta.
4. Scaduto il termine perentorio di cui al precedente comma 2°, senza che sia pervenuta alcuna accettazione, ogni diritto di prelazione sul bene decade e pertanto il Settore procede con gli adempimenti conseguenti.

**ART. 22**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. In caso di alienazione di beni immobili vincolati da leggi speciali, realizzati con contributi statali o finanziati con mutui, prima di esperire il procedimento di vendita è necessario completare le formalità liberatorie dei vincoli.

2. Nel caso di alienazione di fondi rustici nonché di immobili locati, i frutti pendenti, i canoni e le pigioni sono in diritto dell'acquirente a far data dall'aggiudicazione, sempre a condizione che sia stato pagato il 60% (sessanta) del valore pattuito.

**ART. 23**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

**Art. 24**  
**Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge che regolano la materia.

COPIA

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE PRESIDENTE: F.to prof. CAMILLO ANTONIO RAGO

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to dott. GIORGIO BALICE

---

Visto, per l'assunzione dell'impegno, ai sensi dell'art.49  
comma 1 - D.L.gvo 18 agosto 2000, n.267.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to GIOVANNI ANNIBALLI

---

Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente delibera e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno **25 LUG. 2006** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

San Severo, **25 LUG. 2006**

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to dott.GIORGIO BALICE

---

La presente delibera  
e' esecutiva a decorrere  
dal **3 AGO. 2006**  
perche' trascorsi 10  
giorni dalla pubblicazione.  
D.Leg.vo 267/2000  
art.134 - comma 3 -

Li', **3 AGO. 2006**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to GIORGIO BALICE

---

Copia conforme all'originale

San Severo, li **25 LUG. 2006**



IL SEGRETARIO GENERALE

